



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **7** Del **13-03-17**

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **10:00**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FASOLINO GIUSEPPE	A	DEL GIUDICE GENNARO MARCO	A
MULAS MARIO	P	MUNTONI GIORGIO	P
LANGELLA GIUSEPPE	P	DEGORTES GIOVANNI MARIA	P
ASTARA PRONTU GIOVANNI	P	DESINI MARCO COSIMO	A
MADEDDU PAOLO	P	GUAGLIUMI GIORGIO	P
ROMANO LUIGI	P	USAI ISIDORO	P
CHIOCCA MARIO	P		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **3**.

Assume la presidenza il Signor **CHIOCCA MARIO** in qualità di **Presidente** assistito dal **Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

In continuazione di seduta.....

Si da atto che alle ore 11:05 entra in aula il Consigliere Mulas e i consiglieri presenti sono in n. di 10.

Il Presidente

Pone in discussione il punto iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto "*Regolamento TARI – Variazione*".

Il Consigliere Mulas chiede la parola e presenta un emendamento alla proposta di delibera come da allegato A.

Si chiede pertanto una sospensione della seduta per verificarne il contenuto.

Il Consiglio comunale con voti unanimi resi palesemente per alzata di mano (consiglieri presenti e votanti 10) approva la sospensione della seduta.

Alle 11:30 riprende la seduta e si procede nuovamente all'appello dei presenti che risultano essere in n. di 10 (assenti il Sindaco Fasolino e i consiglieri Del Giudice e Desini).

Si apre quindi il dibattito in aula sul punto all'o.d.g. che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente terminata la discussione in aula mette in votazione prima l'emendamento e poi la proposta iniziale modificata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l'illustrazione del punto all'o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula;
- Con n. 10 voti favorevoli palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento TARI:

1) Di modificare l'**art.21 "Riscossione della Tari"** nel seguente modo:

- **Modifica del testo del co. 1 dell'art. 21 "Riscossione della Tari":**

Originario: "*La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto*".

Modificato in: *La riscossione della TARI è effettuata mediante versamento spontaneo del contribuente, ovvero in autoliquidazione. L'Ente, discrezionalmente,*

al fine di agevolare il contribuente invierà, a mezzo posta ordinaria, l'invito di pagamento precompilato. Il mancato recapito dell'invito e il conseguente inadempimento comporterà l'erogazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) per omesso versamento (art.13 co. 1 D.Lgs. 471/97) nelle modalità previste dal comma 6 del presente articolo;

- **Abrogazione del co. 4 dell'art. 21 "Riscossione della Tari"** di seguito riportato:

"In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti";

co. 4 art. 21 "Riscossione della Tari":
(abrogato)

- **Modifica del periodo del testo del co. 6 dell'art. 21 "Riscossione della Tari"** di seguito riportato:

Originario 6. *In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.*

modificato in: 6. *"In caso di omesso/parziale versamento del tributo, così come previsto dal comma 1 del presente Regolamento, oltre i termini di scadenza fissati dalla Delibera C.C. n° 20 del 03.09.2014. il Servizio gestione rifiuti o tributi, omiss.*

- 2) Di modificare il comma 3 e contestualmente di istituire, ex novo, il **comma 7** dell'**art. 13** nel seguente modo:

- **L'ORIGINALE art. 13 "Rifiuti speciali"** recita:

- 1 *"Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.*
- 2 *Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.*
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della *parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di*

produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali, che verrà determinata a seconda del caso.

Modificato in: ART. 13 “Rifiuti speciali”:

- 1 *“Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.*
- 2 *Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.*
- 3 ***Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando limitatamente alla superficie su cui l'attività, di produzione dei rifiuti speciali è svolta, con le percentuali di abbattimento, sulla quota variabile, indicate nel seguente elenco:***

OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.)	50%
TIPOGRAFIE E SIMILI	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	50%
GOMMISTI	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	10%
MARMISTI	50%
IDRAULICI	50%
LABORATORI TESSILI	40%
LABORATORI COSTRUZIONE BORSE E PELLETERIA IN GENERE	40%
MACELLERIE /PESCHERIE	80%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%

4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali, che verrà determinata a seconda del caso.
7. **Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:**
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;**
- b) comunicare entro il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento eseguito dalle imprese a ciò abilitate.**

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e per l'invio al revisore dei conti per il dovuto parere;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, ha espresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 13.03.2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 13.03.2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to dott.ssa Simonetta Raimonda Lai

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

Il Presidente
F.to CHIOCCA MARIO

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal **23-03-17** al giorno **07-04-17**.

Golfo Aranci, **23-03-17**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il **03-04-17** poiché:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all'originale.

Golfo Aranci, lì 23.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa